



# INFORMATIVA: DISPOSIZIONI INERENTI LA COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI

La Legge Regionale n. 38 del 10.11.2015 – Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale, pubblicata sul BURL il 12.11.12 supplemento al n. 76, con l'articolo 2 "Modifiche alla l.r. 31/2008 e alla l.r. 24/2006" ha sostituito il comma 10 dell'art. 45 della L.R. 31/08 "Protezione degli incendi boschivi e difesa fitosanitaria.

Di seguito si riporta la normativa aggiornata

## **L.R. 31/08 Art. 45 (Protezione dagli incendi boschivi e difesa fitosanitaria) COMMA 10**

Al di fuori dei casi in cui trovano applicazione l'art 10 comma 5, della legge 353/2000 e il comma 4 del presente articolo, al fine di consentire il reimpiego di materiale come sostanze concimanti e ammendanti, contenere il rischio di incendio boschivo e la diffusione delle specie infestanti, la combustione in loco dei residui vegetali agricoli e forestali è consentita in cumuli di quantità non superiore a tre metri steri per ettaro al giorno in tutti i periodi dell'anno, nei territori la cui quota altimetrica risulti uguale o superiore a trecento metri e a duecento metri sul livello del mare per i territori dei comuni appartenenti alle comunità montane; i sindaci individuano con proprio atto le zone di competenza situate al di sopra della suddetta quota ai fini dell'applicazione del presente comma; è facoltà dei sindaci sospendere, differire o vietare la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali per evitare impatti diretti dei fumi sulle abitazioni o per ragioni di pubblica sicurezza. E' comunque vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, fatte salve le deroghe previste nel regolamento di cui all'art 50 comma 4."

## **R.R. 5/07 Art. 54 (Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi)**

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 10, della l.r. 31/2008, è vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri.
2. Nei periodi in cui non vige lo stato di rischio ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della l.r. 31/2008, in deroga a quanto prescritto dal comma 1, l'accensione di fuochi è permessa esclusivamente:
  - a) negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco;
  - b) per la ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali;
  - c) per la carbonizzazione di cui all'articolo 38.
3. L'accensione di fuochi, di cui al comma 2, non può avvenire in giornate ventose. I fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi e quelli per la ripulitura delle masse vegetali devono essere spenti entro le ore 14:00 e, nei giorni con ora legale, entro le ore 16:00.
4. Nei periodi in cui vige lo stato di rischio, oltre al divieto di accendere fuochi, è vietato, nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio.
5. omissis...
6. omissis...

**È opportuno comunicare l'intenzione di accendere fuochi di ripulitura e/o di abbruciamento della ramaglia,** indicando data, luogo e recapito telefonico alle seguenti sale operative AIB:

- per i comuni della ex Valle Seriana Superiore : Gromo 0346 42000
- per i comuni della Ex Bassa Valle Seriana : Colzate 035 717848

Per informazioni relative al periodo ad alto rischio di incendio boschivi telefonare alle predette sale operative

**VERIFICARE SEMPRE EVENTUALI LIMITAZIONI POSTE DAL COMUNE INTERESSATO**